

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

L'onorevole Marsico ha facoltà di parlare.

MARSICO. (*Della Commissione*) Sento il dovere di dichiarare alla Camera che nella relazione presentata sulla proposta di legge, che abbiamo a discutere, è detto che alcuni uffizi avevano respinto nettamente il principio di una tassa sulla entrata, ed è detto che altri pur accettando il consolidamento del tributo fondiario avevano creduto respingere la legge per non portare disastri all'ordinamento attuale.

Qui io debbo dichiarare espressamente alla Camera che nella prima riunione della Commissione si respinse assolutamente il principio della legge, perchè da tutti i commissari si era avuto mandato assoluto di non ritenere mai il consolidamento fondiario. L'onorevole relatore non era presente a quella prima tornata; in conseguenza, quando nell'ultima tornata, che tenne la Commissione, si osservò al relatore che già era risolta la questione del principio, l'onorevole relatore disse che egli non era assolutamente in quell'ordine d'idee, e che non essendosene fatta discussione in tutte le tornate, nelle quali il relatore era stato presente, egli non intendeva associarsi alle idee che avevano motivato quanto si era fatto nella prima tornata.

Io dunque mi sono creduto nel dovere di dichiarare che tutti gli otto membri della Commissione che si trovavano presenti a quella tornata respinsero il principio informante la legge. Infatti io non comprendo come mai si possa respingere assolutamente una legge soltanto per motivi di opportunità e non già per ragione di principio.

La Commissione riunita nella sua prima tornata, inteso da ognuno dei commissari, che ogni uffizio respingeva il consolidamento del tributo fondiario, venne alla conclusione ad unanimità di respingere interamente la legge proposta sulla entrata.

SILLA, relatore. Per parte mia non ho nulla a dire intorno a ciò che è avvenuto nella prima seduta della Commissione, imperocchè, come osservava egregiamente il mio collega Marsico, a questa seduta io non ho assistito. Soltanto io sono in debito di dichiarare che io fui autorizzato dalla maggioranza dei membri della Commissione che erano presenti in Firenze a presentare la relazione allorquando essa fu redatta.

Non ho altro da aggiungere.

MARSICO. Dichiaro che io non era presente quando la maggioranza della Commissione autorizzò l'onorevole relatore a redigere la relazione nel modo che sta scritta.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Marazio.

MARAZIO. Signori, gli uffizi della Camera non hanno accettato il progetto del ministro delle finanze sulla tassa dell'entrata; la Commissione non le ha fatto buon viso, parte per ragioni intrinseche, parte per ragioni estrinseche.

Il progetto è abbandonato dal ministro delle finanze,

almeno per ora. Quindi io non mi occuperò del progetto della tassa sull'entrata, ma unicamente del progetto della Commissione.

E qui io dichiaro immediatamente che mi debbo opporre al progetto della Commissione.

Ne sono dolente perchè, avendo dato il mio voto alle leggi di finanza recentemente adottate dalla Camera, non vorrei che la mia opposizione avesse sembianza di contraddizione.

Ne sono ancora dolente, perchè il progetto viene da una Commissione nella quale veggio uomini autorevoli in materia di finanza, coi quali io mi terrei lieto ed onorato di poter consentire.

Ma io sono così profondamente convinto che il progetto della Commissione contenga piccolissimi vantaggi, e per contro porti grandissimi inconvenienti, che il male superi di gran lunga il bene; io sono d'altronde così convinto che si possa provvedere altrimenti all'intento della Commissione, che io domando licenza alla Camera di dire le ragioni per le quali io non posso rendere favorevole il partito al progetto della Commissione.

Il conguaglio fissato dalla legge del 1864 era puramente e semplicemente provvisorio. Esso doveva durare 4 anni.

Io faccio una domanda e questa credo discreta, una domanda la quale non potrà essere contraddetta nè dai più caldi fautori di quella legge, nè da' suoi più fieri avversari.

Io domando l'esecuzione della legge di perequazione.

L'articolo 14 della legge di perequazione imponeva l'obbligo al Governo del Re di presentare un progetto di nuova perequazione al più tardi nel corso del febbraio 1867.

Ora, questo progetto di nuovo conguaglio non è stato presentato nè nel corso del febbraio 1867, nè nei mesi successivi; siamo a giugno 1868, e non vi ha alcuna fondata speranza che questo progetto possa essere presentato nel corso dell'anno.

Invece, che cosa abbiamo dinanzi agli occhi? Abbiamo un progetto che ribadisce il conguaglio del 1864 e lo aggrava sensibilmente. Che giustizia è questa?

La Commissione mi dirà: voi avete votato un decimo l'anno passato; potete votarne ora anche un altro. Di decimo in decimo si va avanti allegramente!

Io non ho preso parte alla deliberazione del secondo decimo; poi v'ha una gravissima differenza tra il secondo e il terzo decimo.

Avverta la Camera che la legge di perequazione doveva essere eseguita in due periodi di tempo: doveva essere applicata per una parte negli anni 1864, 1865, 1866, e per il totale nel 1867.

Ora, che cosa ha fatto la Camera l'anno passato? Ha detto: « nei compartimenti, nei quali si dovrebbe operare un aumento nel 1867, quest'aumento non avrà luogo, ma il tributo sarà riscosso sulla base del 1864,